

Comitato “AML” (13/10/2021 dalle 10:00h alle 11:00h) a cui ha partecipato l’Avv. **Claudio Cocuzza**.

Il Presidente apre il comitato accogliendo le due funzionarie europee della direzione della Stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali (DG FISMA), Desauettes Constance e Chiara Bacci.

L’obiettivo dell’incontro è l’analisi del pacchetto di norme AML presentato dalla Commissione europea il 20 luglio 2021.

L’AML package è composto dai seguenti documenti:

1. Regolamento che istituisce una nuova autorità antiriciclaggio (AMLA)
2. Regolamento che istituisce un insieme unico di norme in materia di AML/CFT
3. Sesta direttiva antiriciclaggio
4. Regolamento sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e alcune criptovalute - Rifusione del regolamento 2015/847 sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi
5. Valutazione d’impatto e parere del comitato per il controllo normativo su questa valutazione;

Dopo la presentazione approfondita da parte di FISMA di tutti gli aspetti più rilevanti del pacchetto AML, le due funzionarie si sono soffermate in particolare sull’autorità di supervisione europea. In seguito, si è aperta una sessione con domande e risposte.

Gli esperti del comitato AML sono intervenuti in tale sessione esprimendo perplessità e chiedendo chiarimenti sugli aspetti più critici della normativa, rispetto la professione.

Le due funzionarie della DG FISMA hanno così chiarito i seguenti punti emersi dalle domande poste:

- le autorità sottoposte al controllo del AMLA (Anti Money laundering Authority) non sono direttamente i self-regulation bodies (come, ad esempio, gli Ordini nazionali), ma le pubbliche autorità di controllo nazionali;
- in ogni caso la supervisione non entra nel dettaglio del singolo caso, ma si ferma al metodo e all’attività portata avanti dall’autorità nazionale;
- viene rispettato il privilegio professionale che copre le informazioni e le attività svolte dagli avvocati;
- l’attività di controllo ha come scopo quello di creare un meccanismo condiviso di supervisione e AMLA interviene nel caso in cui emerge un fallimento nella supervisione da parte dell’autorità nazionale;

- Il meccanismo della peer review è obbligatorio solo per le autorità verso le quali vi è un controllo diretto: non impatta pertanto sui self- regulation body che in ogni caso sono liberi di adottare tale metodo.

In seguito al confronto e al congedo delle due funzionarie si è aperta la discussione interna al Comitato.

Il Presidente di AML si è detto scettico rispetto al confronto appena avuto. Nel dibattito è intervenuto anche Claudio Cocuzza con una domanda relativa al background della proposta normativa e soprattutto sull'origine di tale esigenza di controllo. L'esperto italiano ha riportato l'attenzione su uno dei principi basilari della professione. La questione è che gli avvocati sono riluttanti all'idea di una supervisione, non tanto perché vogliono sfuggire alle regole, ma piuttosto perché questo mina l'indipendenza che rappresenta uno dei principi cardine della professione. In generale, si ha la sensazione che da parte di Fisma il confronto sia stato piuttosto indirizzato a fornire rassicurazioni sulla bontà del meccanismo e della regolamentazione, senza però dirimere i dubbi sui rischi per la professione che permangono.

Le risultanze di tale incontro verranno prese in considerazione nella definizione della posizione del CCBE sul pacchetto AML.